

Assicurazione CPI Multirischi – Sezione coperture danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

 CREDIT AGRICOLE
CREDITOR INSURANCE

Impresa: CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia (N. reg. IVASS I.00083)

Prodotto: «CPI Multirischi protezione mutuo per imprese a premio unico o ricorrente»

c.d. «Protezione Finanziamento Business Multirischi» (cod. 2026/01)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

CPI Multirischi protezione mutuo per imprese a premio unico o ricorrente è una polizza collettiva accessoria al finanziamento che prevede un indennizzo calcolato sul debito residuo in caso di Invalidità Totale Permanente, un importo pari a 12 rate mensili erogate in un'unica soluzione in caso di Malattia Grave e le rate mensili in caso di Inabilità Temporanea Totale.



Che cosa è assicurato?

✓ Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio o Malattia superiore al 60%, calcolata secondo le Tabelle INAIL: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo del finanziamento moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato indicato alla Data di Decorrenza della polizza e l'importo dovuto dal Cliente ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento.

✓ Malattia Grave: in caso di Tumore, Chirurgia Cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, Trapianto d'Organo, Perdita della Vista e Sclerosi multipla associata a deficit neurologico permanente, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari a 12 rate mensili erogate in un'unica soluzione.

✓ Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari alle Rate Mensili del finanziamento moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato indicato alla Data di Decorrenza della polizza e l'importo dovuto dal Cliente ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento.

Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito dalla polizza collettiva.



Che cosa non è assicurato?

✗ Invalidità Totale Permanente: non è assicurata l'Invalidità Totale Permanente inferiore al 60%.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia non eroga la prestazione in caso di:

- ! dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
 - ! atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell'Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
 - ! malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi e già diagnosticati all'Assicurato prima della Data di Decorrenza o nei 30 giorni successivi a tale data;
 - ! alcoolismo, stato di ebbrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
 - ! partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra.
- Dalle coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale sono esclusi:
- ! Infortuni o Malattie derivanti da interventi di carattere estetico;
 - ! Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
 - ! Infortuni causati da partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti e sommosse;
 - ! eventi determinati o correlati ad infermità mentale.
 - ! gravidanza a rischio già nota all'Assicurato alla Data di Decorrenza della copertura e associata ad un pericolo per la salute della madre;
 - ! mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).

Franchigia per la copertura Inabilità Temporanea Totale: 30 giorni (franchigia relativa).



Dove vale la copertura?

✓ Le coperture assicurative valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano o comunque correttamente tradotta.



Che obblighi ho?

- Pagare il Premio convenuto con la Società;
- Denunciare tempestivamente il Sinistro;
- Trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
- Fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico o annuo a frazionamento mensile in base all'opzione scelta dal Cliente alla Data di Decorrenza della polizza collettiva.

Il Premio viene versato in unica soluzione o mensilmente e in via anticipata tramite addebito automatico sul conto corrente del Cliente al momento dell'adesione alla polizza collettiva.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui si verifica l'ultimo dei seguenti eventi: 1. perfezionamento dell'adesione alla polizza; 2. erogazione dell'importo del finanziamento; 3. pagamento del premio.

La durata della copertura è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza del finanziamento o ad un anno, in base all'opzione scelta dal Cliente al momento dell'adesione alla polizza collettiva. Nei casi di durata annuale della copertura, la stessa verrà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da parte del Cliente.



Come posso disdire la polizza?

Nei casi di durata annuale della copertura, il Cliente può dare disdetta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Tramite la comunicazione di disdetta, il Cliente impedisce che la polizza si rinnovi tacitamente.

Inoltre, il Cliente può recedere dall'adesione alla polizza collettiva entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

Il cliente non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.

Per i contratti che prevedono il pagamento di un Premio unico, il Cliente può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a cinque anni il recesso annuale non è consentito.

Assicurazione CPI Multirischi – Sezione copertura vita

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)



Impresa: CACI Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia (N. reg. Ivass I.00082)
Prodotto: «CPI Multirischi protezione mutuo per imprese a premio unico o ricorrente»
c.d. «Protezione Finanziamento Business Multirischi» (cod. 2026/01)
Il presente DIP Vita è aggiornato all' 1/07/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

CPI Multirischi protezione mutuo per imprese a premio unico o ricorrente è una polizza collettiva accessoria al finanziamento che prevede un indennizzo calcolato sul debito residuo in caso di decesso



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Copertura Caso Morte

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo del finanziamento moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della polizza e l'importo dovuto dal Cliente ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento.

La Società indennizza fino all'importo massimo stabilito dalla polizza collettiva. In ogni caso, l'Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà comunque eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurati coloro che hanno un'età uguale o superiore ai 66 anni alla Data di Decorrenza della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Nessun Indennizzo Caso Morte sarà corrisposto al Beneficiario qualora la Società abbia già corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente.

La Compagnia non eroga la prestazione in caso di:

- ! dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
- ! atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell'Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;

- ! alcolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope, psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
- ! partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra.

Dalla copertura Caso Morte sono inoltre esclusi:

- ! malattie, malformazioni, stati patologici, lesioni già in Essere alla Data di Decorrenza della polizza e/o già diagnosticate nei 30 giorni successivi;
- ! partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell'ordine e vigili del fuoco nell'esercizio delle proprie funzioni);
- ! suicidio o atti di autolesionismo se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza della polizza;
- ! incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ! uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
- ! uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.



Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa per il Caso Morte vale per il Sinistro verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano o comunque correttamente tradotta.



Che obblighi ho?

- Pagare il Premio convenuto con la Società;
- Il Cliente o chi per esso deve denunciare tempestivamente il Sinistro;
- trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società. In particolare, i Beneficiari il Cliente o chi per esso deve trasmettere all'impresa i seguenti documenti per la liquidazione della prestazione assicurativa:
 - copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell'Assicurato;
 - certificato di morte;
 - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo dal medico curante;
 - verbale di Pronto Soccorso e lettera di dimissione o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso ospedali o case di cura;
 - copia della documentazione medica comprensiva di data di prima diagnosi correlata alle patologie che hanno causato il decesso (in caso di malattia);
 - scheda di morte oltre il 1° anno di vita (modulo ISTAT D4);
 - In caso di morte violenta, copia del verbale dell'Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia di eventuale referto autoptico.
- Fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere. Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico o annuo a frazionamento mensile in base all'opzione scelta dal Cliente alla Data di Decorrenza della polizza. Il Premio viene versato in unica soluzione o mensilmente e in via anticipata tramite addebito automatico sul conto corrente del Cliente al momento dell'adesione alla polizza collettiva.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui si verifica l'ultimo dei seguenti eventi:

1. perfezionamento dell'adesione alla polizza; 2. erogazione dell'importo del finanziamento; 3. pagamento del premio.

La durata della copertura è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza del finanziamento o ad un anno, in base all'opzione scelta dal Cliente al momento dell'adesione alla polizza collettiva. Nei casi di durata annuale della copertura, la stessa verrà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da parte del Cliente.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

La polizza collettiva non prevede la possibilità per il Cliente di revocare la proposta, nè di risolvere il contratto.

Il Cliente può recedere dall'adesione alla polizza collettiva entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

Il Cliente non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.

Nei casi di durata annuale della copertura, il Cliente può dare disdetta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Tramite la comunicazione di disdetta, il Cliente impedisce che la polizza si rinnovi tacitamente.

Per i contratti che prevedono il pagamento di un Premio unico, il Cliente può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a cinque anni il recesso annuale non è consentito.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI



NO

La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.

Assicurazione CPI Multirischi

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)



Prodotto : «CPI Multirischi protezione mutuo per imprese a premio unico o ricorrente»
c.d. «Protezione Finanziamento Business Multirischi» (cod. 2026/01)

Il presente DIP aggiuntivo Multirischi è aggiornato all' 1/07/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della Sottoscrizione del contratto.

Società

Caci Life dac e Caci Non-Life dac, sono Compagnie assicurative appartenenti al Gruppo Crédit Agricole S.A., con sede legale in Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, (Irlanda) – Numero di telefono +39 02 3661 7200; sito internet www.ca-caci.it; e-mail Admin.it@ca-caci.it. Il contratto è stipulato con le Rappresentanze Generali per l'Italia, site in Corso di Porta Vigentina, 9, 20122 Milano, Italia. Sito internet: www.ca-caci.it Telefono: +39 02 3661 7200 E-mail: Admin.it@ca-caci.it.

Caci Life dac è iscritta all'elenco annesso al RIGA al n. I.00082. Caci Non-life dac è iscritta all'elenco annesso al RIGA al n. I.00083. Entrambe le Compagnie sono ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e sono soggette alla vigilanza prudenziale di CBI (Central Bank of Ireland – sito internet: <https://www.centralbank.ie/>). Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si riportano i dati sulla situazione patrimoniale delle Compagnie: Caci Life dac: Patrimonio netto = €140.138.240,00; Risultato economico di periodo = €64.516.764,00; Caci Non-life dac: Patrimonio netto = €73.191.040,00; Risultato economico di periodo = €68.727.171,00. Con riferimento alla situazione di solvibilità delle imprese, il valore dell'indice di solvibilità (*solvency ratio*) è pari a 235,1% per Caci Life dac; 213,8% per Caci Non-life dac. Le relazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Compagnie (SFCR) sono disponibili sul sito internet: www.ca-assurances.com/en/publications/

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ramo Vita: non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Ramo Danni

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali, in particolare:

- **Invalidità Totale Permanente:** l'Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e, in ogni caso, non potrà eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00;
- **Malattia Grave:** l'Indennizzo è pari a 12 mensilità erogate in un'unica soluzione e non può eccedere il massimale di Euro 72.000,00;
- **Inabilità Temporanea Totale:** l'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 6.000,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di n. 24 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e per l'intera durata della copertura.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Ramo Danni:

ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura Malattia Grave

- ! eventi determinati o correlati ad infermità mentale
- ! trattamenti di carattere estetico richiesti dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa
- ! mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).

**A chi è rivolto questo prodotto ?**

Il prodotto è rivolto al Cliente persona giuridica, avente domicilio fiscale in Italia e che esercita attività di impresa. Il Cliente, intestatario di un Contratto di Finanziamento erogato da Crédit Agricole Italia S.p.A. di durata non inferiore a 1 anno, al momento della Sottoscrizione della polizza designa quale Assicurato un soggetto, persona fisica, che svolge la propria Normale Attività Lavorativa nell'ambito dell'attività di impresa esercitata dal Cliente. L'Assicurato deve avere residenza valutaria in Italia con età compresa tra 18-66 anni non compiuti alla data di Decorrenza della polizza ed età alla scadenza non superiore a 78 anni compiuti.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi di emissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 54% calcolati sul Premio (al netto delle imposte).
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario).
Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili pari al 50%.
Costi per eventuali visite mediche: sono a carico dell'Assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri rivolgersi a : CACI Life dac e CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l'Italia Casella Postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) E-mail: complaints@ca-caci.ie Le Compagnie risponderanno nel termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa regolamentare), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'aderente/Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità e altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in materia di contratti assicurativi, perché costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	• Detrazione fiscale dei premi: Il Premio corrisposto dal Cliente concorre alla determinazione del reddito d'impresa come costo deducibile se inerente all'attività svolta dal Cliente. • Tassazione delle somme assicurate: le somme percepite dal Beneficiario nell'esercizio dell'attività d'impresa concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa: https://oblio-oncologico.informativa.ca-caci.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Gruppo Crédit Agricole S.A.

Condizioni di assicurazione

Polizze collettive n. L -2127-10-42-333-1 (CACI Life dac) e n. N-2127-10-42-333-1 (CACI Non-Life dac) denominate “CPI MULTIRISCHI PROTEZIONE MUTUO PER IMPRESE A PREMIO UNICO O RICORRENTE” c.d. “Protezione Finanziamento Business Multirischi” stipulate tra CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. e le Società CACI Life dac e CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia

La presente polizza assicurativa è accessoria al finanziamento

(aggiornamento all’1/07/2026. Condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida ANIA per contratti chiari e comprensibili)

INDICE

<i>Presentazione</i>	2
<i>Glossario: un elenco di definizioni</i>	3
<i>Condizioni di assicurazione</i>	5
<i>ART. 1 – Che cosa è assicurato?</i>	5
<i>Art. 1.1. Copertura assicurativa per il caso Morte</i>	5
<i>Art. 1.2. Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente</i>	5
<i>Art. 1.3. Copertura assicurativa per il caso Malattia Grave</i>	6
<i>Art. 1.4. Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale</i>	7
<i>ART. 2 – Come aderire alla polizza convenzione?</i>	9
<i>ART. 3 – Che cosa non è assicurato?</i>	10
<i>ART. 4 – Dove vale la copertura?</i>	12
<i>ART. 5 – Quali obblighi hanno il cliente e l'assicurato?</i>	12
<i>ART. 6 – Cosa fare in caso di sinistro?</i>	12
<i>Condizioni di assicurazione: Altre disposizioni che regolano la Polizza Convenzione</i>	14
<i>ART. 7 – Prescrizione</i>	14
<i>ART. 8 – Pagamento dell'indennizzo</i>	14
<i>ART. 9 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti</i>	14
<i>ART. 10 – Pagamento del premio</i>	15
<i>ART. 11 – Estinzione integrale e parziale anticipata o accollo da parte di un terzo del Finanziamento</i>	16
<i>ART. 12 – Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	18
<i>ART. 13 – Oneri fiscali</i>	19
<i>ART. 14 – Modifiche della polizza</i>	19
<i>ART. 15 – Rinvio alle norme di legge</i>	19
<i>ART. 16 – Altre assicurazioni</i>	19
<i>ART. 17 – Come recedere?</i>	20
<i>ART. 18 – Come dare disdetta dalle coperture?</i>	20
<i>ART. 19 – Diritto di surroga</i>	20
<i>ART. 20 – Riscatto e Riduzione</i>	20
<i>ART. 21 – Comunicazioni e reclami</i>	20
<i>ART. 22 – Arbitro Assicurativo, negoziazione, mediazione e risoluzione delle controversie</i>	21
<i>ART. 23 – Cessione dei diritti</i>	22
<i>ART. 24 – Controversie di natura medica</i>	22
<i>ART. 25 – Sanzioni internazionali</i>	22
<i>“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	23

PRESENTAZIONE

CPI Multirischi protezione mutuo per imprese a premio unico o ricorrente è una polizza collettiva accessoria al finanziamento che prevede le seguenti coperture:

- CASO MORTE;
- INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE di grado pari o superiore al 60% secondo le Tabelle INAIL;
- MALATTIA GRAVE;
- INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE.

Tale presentazione ha il solo scopo di illustrare la struttura generale del contratto assicurativo e non sostituisce in nessun caso le Condizioni di Assicurazione, di cui si raccomanda la lettura attenta per conoscere nel dettaglio le caratteristiche della polizza.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le “Linee guida per contratti chiari e comprensibili” predisposte dall’Associazione Nazionale per le Imprese di Assicurazione (ANIA).

Come leggere le Condizioni di Assicurazione?

Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, le Compagnie ti spiegano in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.

In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:

- ✓ Box esplicativi di colore **VERDE**, contenenti **esempi utili** per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.



- ✓ Box esplicativi di colore **BLU**, che contengono **l’approfondimento o la spiegazione** di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.



- ✓ L’indicazione **ATTENZIONE** per le clausole contrattuali che dovrai leggere **con particolare attenzione**, poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico del Cliente o dell’Assicurato.



- ✓ Il simbolo



... che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il Cliente, l’Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:

- recedere dal contratto di assicurazione;
- richiedere informazioni alle Compagnie;
- denunciare un Sinistro.

- ✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola

il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario

GLOSSARIO: UN ELENCO DI DEFINIZIONI

Trovi i significati dei principali termini utilizzati nella presente Polizza Convenzione, evidenziati con la lettera iniziale maiuscola. Le definizioni si intendono sia al singolare sia al plurale.

- **Assicurato:** è la persona fisica designata dal Cliente come soggetto in relazione al quale è determinato l'evento assicurato e che svolge la propria Normale Attività Lavorativa nell'ambito dell'impresa esercitata dal Cliente.
- **Beneficiario:** è il Cliente, fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.
- **Cliente (o Aderente):** il soggetto persona giuridica che abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento e abbia validamente aderito alla Polizza Convenzione.
- **Compagnia (Società o Impresa):** in relazione all'adesione alla copertura assicurativa per il caso Morte, si intende CACI Life dac; in relazione all'adesione alla copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale si intende CACI Non-Life dac.
- **Contraente:** Crédit Agricole Italia S.p.A., che stipula la Polizza Convenzione per conto dei Clienti.
- **Contratto di Finanziamento (Finanziamento):** il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Contraente e il Cliente, di durata massima pari a 480 mesi.
- **Data di Decorrenza:** la data, specificata nel Modulo di Adesione, dalla quale la Polizza Convenzione ha effetto, a condizione che:
 1. l'adesione alla Polizza Convenzione si sia perfezionata secondo quanto previsto dalla medesima Polizza Convenzione e l'Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
 2. l'importo di cui al Contratto di Finanziamento sia stato erogato;
 3. sia stato corrisposto il Premio.
- **Debito Residuo:** il capitale erogato dal Contraente ai sensi del Contratto di Finanziamento e che il Cliente deve ancora restituire al momento del verificarsi del Sinistro, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario. Nei casi in cui siano intervenute estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato, "Debito Residuo" indica il capitale erogato dal Contraente ai sensi del Contratto di Finanziamento e che il Cliente deve ancora restituire al momento del verificarsi del Sinistro, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, moltiplicato per il rapporto tra il debito residuo al netto della quota di capitale estinta e il debito residuo risultante dal Piano di Ammortamento Originario alla data dell'estinzione parziale anticipata.
- **DIP Vita:** il documento informativo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. Il DIP Vita contiene le principali informazioni per consentire all'aderente di valutare il prodotto e compararlo con prodotti aventi caratteristiche analoghe.
- **DIP aggiuntivo Multirischi:** il documento informativo integrativo del DIP Vita e del DIP Danni per contratti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai prodotti danni come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
- **DIP Danni:** il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni (acronimo di Documento Informativo Precontrattuale).
- **Diritto all'Oblio Oncologico:** il diritto, previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall' articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.
- **Firma Digitale:** è un particolare tipo di firma elettronica avanzata, equivalente alla tradizionale firma autografa su documento cartaceo, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
- **Inabilità Temporanea Totale:** indica la perdita temporanea, a seguito di Infortunio o Malattia, in misura totale, della capacità dell'Assicurato a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
- **Infortunio:** un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre considerati Infortuni:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
 3. l'assideramento o il congelamento;
 4. i colpi di sole o di calore;
 5. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
 6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
 7. l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
 8. l'annegamento.
- **Invalidità Totale Permanente:** indica il caso in cui l'Assicurato, perda in modo totale, definitivo e irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana. La garanzia è concessa all'Assicurato che sia lavoratore o non lavoratore, compreso il personale in quiescenza. Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, così come modificato dal D.M. 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL). Viene esclusa qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui al D.M. – Ministero della Sanità 5/02/1992 (tabelle INPS).
 - **Malattia:** l'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
 - **Malattia Grave:** le patologie elencate nell'art. 1.3.1.
 - **Modulo di Adesione:** il modulo sottoscritto dal Cliente, con il quale si richiede l'adesione alla Polizza Convenzione.
 - **Morte:** il decesso dell'Assicurato.
 - **Normale Attività Lavorativa:** l'attività retribuita o comunque produttrice di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del sopraggiungere dell'Inabilità Temporanea Totale.
 - **Parti:** indica congiuntamente il Contraente e la Società.
 - **Periodo di Carenza:** il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative durante il quale la prestazione per Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia, non è efficace.
 - **Periodo di Franchigia Relativa:** il periodo di tempo per il quale deve continuare lo stato di Inabilità Temporanea Totale, indennizzabile ai termini della Polizza Convenzione, affinché il Beneficiario abbia diritto al primo Indennizzo.
 - **Periodo di Riqualificazione:** il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale indennizzato nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima che possa presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Temporanea Totale.
 - **Piano di Ammortamento Originario:** è il piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento, allegato al Modulo di Adesione, consegnato all'aderente dal Contraente.
 - **Polizza Convenzione:** ciascuna delle polizze collettive sottoscritte tra la Compagnia e il Contraente.
 - **Premio:** la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nel Modulo di Adesione sottoscritto dal Cliente, da pagare alla Compagnia a seguito dell'adesione alla Polizza Convenzione.
 - **Premio Puro:** è il Premio al netto delle imposte e della quota parte di Premio percepita dal Contraente.
 - **Rata Mensile:** il pagamento periodico effettuato dal titolare del Contratto di Finanziamento al fine della restituzione dell'importo del finanziamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, "**Rata Mensile**" indica il pagamento periodico effettuato dal titolare del Contratto di Finanziamento al fine della restituzione dell'importo del finanziamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, moltiplicato per il rapporto tra il debito residuo al netto della quota di capitale estinta e il debito residuo risultante dal Piano di Ammortamento Originario alla data dell'estinzione parziale anticipata.
 - **Set Informativo:** l'insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all'aderente prima della Sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è composto da: DIP Danni, DIP Vita, DIP aggiuntivo Multirischi, condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
 - **Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
 - **Sottoscrizione:** l'apposizione di una Firma Digitale o di una tradizionale firma autografa con cui si aderisce alla presente Polizza Convenzione.
 - **Tabelle INAIL:** le disposizioni contenute nel Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, così come modificato dal D.M. 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – Che cosa è assicurato?

CPI multirischi protezione mutuo per imprese a premio unico o ricorrente (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una POLIZZA COLLETTIVA ACCESSORIA AL FINANZIAMENTO, che prevede le seguenti coperture:



- **CASO MORTE**,
- **INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE** di grado pari o superiore al 60% secondo le Tabelle INAIL
- **MALATTIA GRAVE**
- **INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE**



ATTENZIONE: le coperture assicurative della presente Polizza Convenzione sono offerte congiuntamente dalle Compagnie e i Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un'unica adesione. Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.

QUALI SONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?

Di seguito sono descritte nello specifico le coperture prestate dalle Compagnie e le relative prestazioni assicurative.

Art. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE

Nel caso di Morte dell'Assicurato, la Compagnia pagherà al Beneficiario l'Indennizzo dovuto, se sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell'art. 12;
2. il Sinistro **non** rientra nei casi di esclusione di cui all'art.3;
3. il Cliente, l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.

Art. 1.1.1. INDENNIZZO PER IL CASO MORTE

In caso di Morte dell'Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Compagnia paga al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l'importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario. **Da tale importo sarà dedotto l'ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione).**



ATTENZIONE: l'Indennizzo non può eccedere in ogni caso l'ammontare del Debito Residuo del Contratto di Finanziamento, anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati, nell'ambito del medesimo Contratto di Finanziamento.

L'Indennizzo non può inoltre eccedere il massimale complessivo di Euro 2.600.000,00, anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo ai medesimi Assicurati.

Art. 1.2. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

Nel caso in cui si verifichi un Infortunio o una Malattia dal quale derivi per l'Assicurato una Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60% secondo le Tabelle INAIL, la Compagnia pagherà al Beneficiario l'Indennizzo dovuto, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell'art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all'art. 3;
3. il Cliente, l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 1.2.1. INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente viene prestata nel caso in cui l'Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto o di Malattia insorta durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di svolgere le proprie attività lavorative o di vita quotidiana.

Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le Tabelle INAIL.



ATTENZIONE: nello stabilire il grado di Invalidità Totale Permanente viene **ESCLUSA** qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui al D.M. – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS).

In caso di Invalidità Totale Permanente, la Compagnia paga al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l'importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario. **Da tale importo sarà dedotto l'ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione).**



ATTENZIONE: l'Indennizzo non può eccedere in ogni caso l'ammontare del Debito Residuo del Contratto di Finanziamento, anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati cointestatari del Contratto di Finanziamento.

L'Indennizzo non può inoltre eccedere il massimale complessivo di Euro 2.600.000,00, anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo ai medesimi Assicurati.

Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l'Invalidità, prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell'Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Totale Permanente. **In questo caso la Compagnia provvederà al pagamento dell'Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente e non per il Caso Morte.**

Esempio di prestazione Caso Morte o Invalidità Totale Permanente:

valore iniziale del finanziamento alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 200.000,00

capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 150.000,00

Debito Residuo alla data del sinistro = € 100.000,00

prestazione assicurativa = € 100.000,00 x $\frac{€ 150.000,00}{€ 200.000,00}$ = € 75.000,00



ATTENZIONE: il conteggio effettuato ha mere finalità esemplificative.

Art. 1.3. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MALATTIA GRAVE

Nel caso di Malattia Grave dell'Assicurato, la Compagnia pagherà al Beneficiario l'Indennizzo dovuto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si è verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell'art. 12;
2. il Sinistro **non** rientra nei casi di esclusione di cui all'art. 3;
3. l'Assicurato o i suoi aventi causa hanno adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 1.3.1. INDENNIZZO PER IL CASO MALATTIA GRAVE

Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti malattie:

- **Tumore** - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. **Non sono compresi nella copertura: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clark.** Non sono altresì ricompresi il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
- **Chirurgia cardiovascolare** – Cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
- **Infarto miocardico** - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
- **Ictus cerebrale** - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
- **Insufficienza renale** - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.

- **Trapianto d'organo** - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.
- **Perdita della vista** - perdita della vista binoculare permanente, completa, irreversibile e irreparabile causata da un incidente o malattia, confermata da un oftalmologo.
- **Sclerosi multipla associata a deficit neurologico permanente** - a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri: diagnosi da parte di un neurologo, presenza di bande di immunoglobuline oligoclonali nel liquido cerebrospinale (risultato del test confermato da un neurologo), presenza di un'immagine caratteristica in risonanza magnetica, conferma di almeno quattro focolai di demielinizzazione (risultato confermato da un neurologo).

In caso di Malattia Grave dell'Assicurato, verificatasi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario, in un'unica soluzione, un importo pari a quello della prima Rata Mensile in scadenza al momento del verificarsi del Sinistro, moltiplicato per 12. L'indennizzo è infatti finalizzato a garantire l'Assicurato per un periodo di 12 mesi successivi al verificarsi del Sinistro.

La garanzia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni. La data di attestazione della Malattia Grave, riportata nella relativa documentazione medica, deve essere quindi successiva alle ore 24.00 della data di scadenza del Periodo di Carenza.



ATTENZIONE: l'indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 72.000,00 anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati, nell'ambito del medesimo Contratto di Finanziamento e anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo ai medesimi Assicurati.

Esempio:

L'Assicurato, nel mese di agosto 2026, ha un sinistro per Malattia Grave. Assumendo che la Rata Mensile del mese di agosto sia pari a € 4.000,00, riceverà un indennizzo pari a € 48.000,00 (€4.000,00 x 12).



ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Art. 1.4. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

Nel caso di Inabilità Temporanea Totale, la Compagnia pagherà al Beneficiario l'Indennizzo dovuto se sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell'art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all'art. 3;
3. il Cliente, l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6.

1.4.1. INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l'Assicurato un'Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, la Compagnia paga al Beneficiario, trascorso un **Periodo di Franchigia Relativa di 30 giorni**, un importo pari all'ammontare delle Rate Mensili (o di diverso frazionamento) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l'importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei limiti dei **massimali** previsti nel presente articolo.

Nel caso in cui le rate non siano frazionate su base mensile, il valore mensile su cui calcolare l'indennizzo sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dovute nel corso dell'anno e 12, ferme le modalità di computo e i limiti già previsti.

Solo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia è previsto un Periodo di Carenza di 30 giorni alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione. Tale Periodo di Carenza non si applica per le annualità successive. In caso di proroga annuale del contratto, pertanto, la data di attestazione dell'Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia, riportata nella relativa documentazione medica deve essere successiva alle ore 24.00 della data di scadenza del Periodo di Carenza.

Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all'importo di una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.

 La copertura Inabilità Temporanea Totale prevede i seguenti massimali :	
Indennizzo <u>mensile</u>	- per ogni mese di durata del Sinistro, l'Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 6.000,00 ;
Massimale <u>per sinistro</u>	il numero massimo di pagamenti mensili che la Compagnia effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale per lo stesso Sinistro è di n. 24 Indennizzi mensili ;
Massimale <u>globale</u>	- il numero massimo di pagamenti mensili che la Compagnia effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale è di n. 24 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa .



ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà pagato per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se non è trascorso un Periodo di Riquilificazione pari a 90 giorni consecutivi.

Gli obblighi assunti dalla Compagnia in relazione alla copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di n. 24 Indennizzi mensili.



ATTENZIONE: Nessun Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale verrà corrisposto se l'evento si verifica e si esaurisce nei 12 mesi già coperti dall'Indennizzo per Malattia Grave.



ATTENZIONE: Se l'evento Inabilità Temporanea Totale si verifica nel periodo parzialmente già coperto da Malattia Grave verranno indennizzate le mensilità eccedenti il periodo di Malattia Grave.

Esempio:



L'Assicurato subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 6 mesi, denuncia il Sinistro alla Compagnia, trasmettendo la documentazione completa.

Valutato il Sinistro e trascorsi **30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale (Periodo di Franchigia Relativa)**, la Compagnia eroga mensilmente l'Indennizzo che non può superare Euro 6.000,00. Per poter erogare gli indennizzi successivi al sesto è necessario che l'Assicurato dimostri alla Compagnia il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Compagnia, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 24 indennizzi.

Trascorsi alcuni mesi, l'Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Compagnia non eroga più l'Indennizzo mensile ma, dopo 60 giorni subisce un nuovo infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi.

La successiva prestazione assicurativa per Inabilità Temporanea Totale risulta dovuta?

NO, in quanto l'Assicurato non è tornato a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa per 90 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (**Periodo di Riquilificazione**).

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Cosa si intende per Periodo di Riqualificazione? 	Il Periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale indennizzato nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima che possa presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Temporanea Totale.
Cosa si intende per Periodo di Carenza? 	Il Periodo di Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione durante il quale la copertura per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia non opera. Ciò significa che l'Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia verificatasi nei primi 30 giorni di decorrenza della Polizza Convenzione non verrà mai indennizzata dalla Compagnia.
Cosa si intende per Periodo di Franchigia Relativa? 	Il Periodo di Franchigia relativa è il periodo di tempo per il quale deve protrarsi l'Inabilità Temporanea Totale, indennizzabile ai termini della Polizza Convenzione, affinché il Beneficiario abbia diritto al primo indennizzo.

ART. 2 – COME ADERIRE ALLA POLIZZA CONVENZIONE?

2.1. Per poter aderire alla Polizza Convenzione è necessario che:

1. il Cliente abbia **stipulato il Contratto di Finanziamento** di durata non inferiore a 1 anno, abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e abbia domicilio fiscale in Italia;
2. l'Assicurato designato dal Cliente abbia residenza valutaria in Italia, **un'età compresa tra i 18 e i 66 anni non compiuti** alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione ed età alla scadenza non superiore a 78 anni compiuti;
3. l'Assicurato designato dal Cliente svolga la propria Normale Attività Lavorativa nell'ambito dell'attività di impresa esercitata dal Cliente.

Il Cliente ha facoltà di designare contestualmente piu' Assicurati in relazione al medesimo Contratto di Finanziamento.

2.2. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi:

- (i) **Per le coperture assicurative di importo fino ad Euro 300.000,00**, al momento della Sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato dovrà fornire risposta negativa a tutte le domande presenti nel questionario sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione. In caso di risposta affermativa ad una o più domande del suddetto questionario, l'Assicurato, dovrà trasmettere alla Compagnia il questionario medico autocertificato debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato stesso.
- (ii) **Per le coperture assicurative di importo superiore a Euro 300.000,00** dovrà essere trasmesso alla Compagnia il rapporto di visita medica debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato e dal medico di sua fiducia. In aggiunta al rapporto di visita medica l'Assicurato dovrà anche trasmettere l'ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia.

2.3. **La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, se necessari, per la valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.**

2.4. **Per importi superiori a Euro 300.000,00 e per i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire le risposte al questionario che attesta la sua buona salute, l'Assicurato potrà aderire alla Polizza Convenzione soltanto dopo che la Compagnia abbia espresso il proprio preventivo consenso. È in ogni caso tutelato l'esercizio del Diritto all'Oblio Oncologico da parte dell'Assicurato.**

2.5. Si precisa che, al momento della Sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Cliente potrà indicare in relazione al medesimo Contratto di Finanziamento, fino ad un massimo di 5 assicurati. La somma assicurata potrà essere uguale o differente per ogni singolo Assicurato designato dal Cliente e sarà pari o inferiore all'importo del Debito Residuo del Contratto di Finanziamento. **La somma assicurata verrà calcolata in base ad una percentuale di copertura assicurativa che non potrà superare il 100% del valore del finanziamento per l'insieme degli Assicurati designati dal Cliente. Resta inteso che la somma dei capitali iniziali assicurati per ogni singolo Assicurato e per Contratto di Finanziamento non potrà superare € 2.600.000,00.**

2.6. Si specifica che, qualora la persona designata dal Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza Convenzione, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.



ATTENZIONE: La Polizza Convenzione avrà effetto dalla Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Adesione e non dalla data di Sottoscrizione di quest'ultimo, se non coincidenti. Nessun Indennizzo risulterà dovuto all'Assicurato per eventi occorsi tra la data di Sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, se non coincidenti.



ATTENZIONE: La Data di Decorrenza della Polizza Convenzione non potrà mai essere precedente alla data di erogazione del Finanziamento.



ATTENZIONE: Nessun Indennizzo risulterà dovuto se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti nel presente articolo.

- 2.7. L'adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e della fruibilità del servizio presso il Contraente. Qualora il Cliente non sia ancora abilitato all'utilizzo della Firma Digitale dovrà attivare il servizio. L'attivazione del servizio è a cura del Contraente, che richiederà al Cliente di apporre la propria firma con presa visione della documentazione necessaria al rilascio della Firma Digitale per consentire al Cliente di dare le necessarie conferme.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018, il Cliente ha diritto:



- di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni relative al contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole non cartaceo;
- in ogni momento, di modificare la scelta effettuata in relazione alla modalità dell'informativa. La modifica vale per le comunicazioni successive.

Prima dell'adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l'utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnato il Set Informativo e tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.

Al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l'utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnata la documentazione contrattuale prevista dalla normativa vigente.



ATTENZIONE: in caso di adesione tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 3 – CHE COSA NON È ASSICURATO?



ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Nel caso in cui l'evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterà escluso e la Compagnia non pagherà alcun Indennizzo.

ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE

- dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
- atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell'Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi e già diagnosticati all'Assicurato prima della Data di Decorrenza o nei 30 giorni successivi a tale data;
- alcolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER IL CASO MORTE

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari (esclusione non

operante per forze dell'ordine e vigili del fuoco nell'esercizio delle proprie funzioni);

2. incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
3. uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
4. suicidio o atti di autolesionismo dell'Assicurato se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;



ATTENZIONE: nessun Indennizzo per il caso Morte è dovuto al Beneficiario se l'Assicurato ha già ricevuto l'Indennizzo per Invalidità Totale Permanente.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER I CASI DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

1. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva (esclusione non operante per forze dell'ordine e vigili del fuoco nell'esercizio delle proprie funzioni);
2. gravidanza a rischio già nota all'Assicurato alla data di decorrenza della copertura e associata ad un pericolo per la salute della madre;
3. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
4. trattamenti di carattere estetico richiesti dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
5. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici);
6. Infortuni causati da:
 - ✓ Pratica dei seguenti sport in generale:
 - paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
 - partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
 - guida di natanti a motore per uso non privato;
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
 - pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore.
 - ✓ Pratica dei seguenti sport in competizione:
 - partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
 - ✓ Pratica di sport a livello professionistico:
 - tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER I CASI DI MALATTIA GRAVE

1. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
2. trattamenti di carattere estetico richiesti dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
3. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).

COLPA GRAVE, TUMULTI, ATTI TERRORISTICI E TERREMOTO

Ferme restando le esclusioni disciplinate nei paragrafi precedenti, le coperture caso Morte, Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale della presente Polizza Convenzione devono intendersi operanti in relazione:

- ai Sinistri cagionati da **colpa grave** dell'Assicurato;

- ai Sinistri determinati da **tumulti popolari o atti di terrorismo**, a condizione che l'Assicurato **non** vi abbia preso parte attiva (fatto salvo il caso delle forze dell'ordine e vigili del fuoco nell'esercizio delle proprie funzioni);
- ai Sinistri occorsi come conseguenza di **movimenti tellurici**.
- ai Sinistri determinati da **stato di guerra, conflitti armati o da insurrezione popolare** per il periodo massimo di **14 (quattordici) giorni** dall'inizio delle ostilità se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi come civile mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace, sempre a condizione che lo stesso Assicurato non prenda parte attiva alle ostilità, conflitto o insurrezione.

ART. 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?

Le coperture assicurative valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano o comunque correttamente tradotta.



ATTENZIONE: in caso di traduzione fornita dall'Assicurato, resta a carico di quest'ultimo la responsabilità della correttezza del contenuto tradotto.

ART. 5 – QUALI OBBLIGHI HANNO IL CLIENTE E L'ASSICURATO?

Il Cliente e l'Assicurato hanno obblighi diversi.

Quali obblighi ha il Cliente?	
- pagare il Premio convenuto con la Compagnia , nelle modalità e nella misura prevista dall'art. 10 delle presenti condizioni di assicurazioni e indicato nel Modulo di Adesione;	
Quali obblighi ha l'Assicurato?	
- collaborare con la Compagnia in caso di Sinistro , denunciando l'evento assicurato e trasmettendo alla Compagnia la documentazione prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;	
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiere per consentire alla Compagnia di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall'art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione. Viene in ogni caso tutelato il Diritto all'Oblio Oncologico.	

ART. 6 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

- 6.1 In caso di Sinistro, il Cliente, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne comunicazione scritta alla Compagnia compilando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia Sinistro che viene consegnato unitamente al Set Informativo.
- 6.2 La denuncia Sinistro, unitamente alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 6.5 dovrà essere trasmessa alla Compagnia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a:

CACI Life dac e CACI Non-Life dac



Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)



oppure
tramite E-mail: Admin.it@ca-caci.it



- 6.3 A seguito del pagamento di un indennizzo per Inabilità Temporanea Totale e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro,

l'Assicurato sarà tenuto, oltre che ad inviare alla Compagnia la denuncia di Sinistro con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 6.1. e 6.2., ad inviare alla Compagnia la documentazione relativa alla continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente punto 6.2.

6.4 La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere all'Assicurato o ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali relative al diritto alle prestazioni assicurative di cui alla Polizza Convenzione.

6.5 **In caso di Sinistro, il Cliente, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno trasmettere alla Compagnia la seguente documentazione:**

6.5.1 CASO MORTE



- copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell'Assicurato;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo dal medico curante;
- verbale di Pronto Soccorso e lettera di dimissione o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso ospedali o case di cura;
- copia della documentazione medica comprensiva di data di prima diagnosi correlata alle patologie che hanno causato il decesso (in caso di malattia);
- scheda di morte oltre il 1° anno di vita (modulo ISTAT D4).

In caso di morte violenta, copia del verbale dell'Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia di eventuale referto autptico.

6.5.2 INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

- copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo dal medico curante;
- verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti l'invalidità totale permanente, il suo grado e la causa;
- verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso ospedali o case di cura;
- copia della documentazione medica comprensiva di data di prima diagnosi correlata alle patologie che hanno causato l'invalidità: (es. lettera dimissione ospedaliera, referto istologico, referti visite specialistiche).

6.5.3 MALATTIA GRAVE

- copia del documento di identità valido attestante la data di nascita dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo dal medico curante;
- copia del referto istologico (se presente);
- copia della documentazione medica comprensiva di data di prima diagnosi correlata alle patologie che hanno causato la Malattia Grave.

6.5.4 INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

- copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo compilata dal medico curante;
- certificato medico attestante l'Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, eventuale certificato di ricovero in ospedale eventuale verbale di Pronto Soccorso e copia delle cartelle cliniche (anche per la continuazione del Sinistro);
- copia del certificato INPS/INAIL di inabilità temporanea totale.



ATTENZIONE: se necessario, la Compagnia potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro. L'Assicurato o i suoi aventi causa devono collaborare con la Compagnia per consentire le indagini necessarie, nonché autorizzare il datore di lavoro o i medici curanti dell'Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. Gli aventi causa dell'Assicurato devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. Viene in ogni caso tutelato il Diritto all'Oblio Oncologico.

- 6.6 La documentazione o le informazioni di qualsiasi natura, richieste o comunque trasmesse in caso di Sinistro, non potranno in nessun caso limitare o compromettere l'esercizio del Diritto all'Obligo Oncologico da parte dell'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: ALTRE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

ART. 7 – PRESCRIZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

In applicazione della suddetta norma di legge, i Sinistri relativi alle coperture danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale) che non siano denunciati entro due anni dall'accadimento e i sinistri caso Morte che non siano denunciati entro dieci anni dal decesso non potranno essere reclamati dall'Assicurato o dai Beneficiari.



ATTENZIONE: in relazione alla copertura caso Morte, si richiama l'attenzione dell'aderente su quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti ai Beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti al Fondo per le Vittime delle frodi finanziarie istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART 8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Entro quando viene pagato l'Indennizzo?

La Compagnia paga l'indennizzo entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori determinati al tasso d'interesse legale di cui all'art.1284 comma 1 del Codice Civile.



ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI

La comunicazione alla Compagnia da parte del Cliente e dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Tale disposizione non si applica per le informazioni coperte dal Diritto all'Obligo Oncologico, nel caso in cui l'Assicurato abbia esercitato tale diritto.

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Compagnia può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 del Codice Civile).

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi al Cliente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Compagnia restituirà al Cliente la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta al Cliente e, nel caso di contratti che prevedono il pagamento di un Premio annuo a frazionamento mensile, le mensilità di Premio pagate e non godute calcolate alla data della dichiarazione di recesso fatta al Cliente.

È tutelato, in ogni caso, l'esercizio del Diritto all'Obligo Oncologico da parte dell'Assicurato.



ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall'Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Compagnia circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Tale disposizione non si applica per le informazioni coperte dal Diritto all'Obligo Oncologico, nel caso in cui l'Assicurato abbia esercitato tale diritto.

Cosa si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?



Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Compagnia deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.

Sono informazioni false, inesatte o reticenti rilevanti per la assunzione del rischio, ad esempio, le informazioni non complete sul proprio stato di salute o la mancata comunicazione dell'esistenza di malattie pregresse rispetto alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione. È tutelato, in ogni caso, l'esercizio del Diritto all'Obligo Oncologico da parte dell'Assicurato.

ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Le coperture assicurative offerte dalla Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento da parte del Cliente di un **Premio** versato per il tramite del Contraente, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione ed è determinato in base all'opzione scelta dal Cliente alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione.

OPZIONE A:

Premio unico

Il Premio unico è calcolato moltiplicando il **tasso premio** pari a **0,0567%** per la durata del Contratto di Finanziamento espressa in mesi per il capitale assicurato.

Si specifica che il tasso di premio lordo risulta così composto:



tasso premio lordo	componente garanzia vita	componente garanzie danni
0,0567%	0,0222%	0,0345%
(100%)	pari al 39,15% del totale	pari al 60,85% del totale

Il Premio unico verrà addebitato in maniera automatica sul conto corrente del Cliente aperto presso una banca che ha sede nell'Unione europea al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione.

Si precisa che per tale opzione di premio la durata del Contratto di Finanziamento non potrà essere inferiore a 12 mesi.

Esempio di calcolo del Premio unico

capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 80.000,00

Durata del Contratto di Finanziamento = 5 anni (60 mesi)

Premio unico = € 80.000,00 x 0,0567% x 60 mesi = € 2.721,60



ATTENZIONE: il conteggio effettuato ha mere finalità esemplificative.

Alla componente danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale offerte da CACI Non-Life, è applicata una riduzione rispetto alla componente danni della corrispondente tariffa annuale nella misura del **6,69%**.

OPZIONE B:

Premio annuo a frazionamento mensile

Il Premio è calcolato su base mensile moltiplicando il **tasso premio** pari a **0,0609%** per il capitale assicurato.

Si specifica che il tasso di premio lordo risulta così composto:



tasso premio lordo	componente garanzia vita	componente garanzie danni
0,0609%	0,0238%	0,0371%
(100%)	pari al 39,08% del totale	pari al 60,92% del totale

Il Premio annuo verrà addebitato mensilmente in maniera automatica sul conto corrente del Cliente aperto presso una banca che ha sede nell'Unione europea a partire dal momento dell'adesione alla Polizza Convenzione e così per le successive proroghe annuali.

Tale Premio resterà invariato ad ogni proroga annuale. **È comunque fatta salva la facoltà della Compagnia di variare il Premio annuo. Tale facoltà può essere esercitata di anno in anno dalla Compagnia solo se sono decorsi almeno 10 anni dalla data di adesione alla Polizza Convenzione.**

Il nuovo Premio, che avrà decorrenza dalla successiva data di proroga annuale, sarà comunicato al Cliente e al Contraente con un preavviso di almeno 120 giorni prima dalla data in cui verrà tale variazione.

In ogni caso, il Cliente potrà dare disdetta alla Polizza Convenzione entro 60 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità illustrate nell'art. 17. La disdetta sarà efficace a partire dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la disdetta è stata esercitata.

Esempio di calcolo del Premio mensile

capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 80.000,00

Durata del Contratto di Finanziamento = 5 anni (60 mesi)

Premio mensile = € 80.000,00 x 0,0609% = € 48,72



ATTENZIONE: il conteggio effettuato ha mere finalità esemplificative.

Se il Cliente non paga uno o più premi successivi al primo, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del Premio annuo rimasto non pagato e riacquistano efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio non pagato, ferme restando le successive scadenze. Decorsi 6 mesi dalla scadenza del Premio non pagato senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento del Premio, l'adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto.

Per entrambe le opzioni di Premio, sulla base della documentazione medica presentata dall'Assicurato in fase di adesione alla Polizza Convenzione, la Compagnia si riserva la possibilità di applicare una maggiorazione sul Premio, previa comunicazione dell'importo del nuovo Premio e approvazione dello stesso da parte del Cliente. Tale previsione non si applica per le informazioni in relazione alle quali l'Assicurato esercita il Diritto all'Oblio Oncologico.

Per entrambe le opzioni di Premio, i costi a carico del Cliente relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio, sono pari al 54%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.

Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili pari al 50%.

ART. 11 – ESTINZIONE INTEGRALE E PARZIALE ANTICIPATA O ACCOLLO DA PARTE DI UN TERZO DEL FINANZIAMENTO

OPZIONE A (Premio unico):

In caso di **estinzione integrale anticipata** o di accollo da parte di un terzo del Contratto di Finanziamento, **e, in caso di recesso dalla Polizza Convenzione esercitato dopo 5 anni dalla Data di Decorrenza**, la polizza cessa di avere efficacia.

La Compagnia restituirà al Cliente, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:

Per la parte di Premio Puro secondo la regola:

$$P = Prd \times \frac{(N - K1)}{N} + (Pcv + Pcd) \times \frac{(N - K1)}{N} \times \frac{Dr}{Di}$$



- Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:

$$C = (Cd + Cv) \times \frac{(N - K1)}{N}$$

dove:

Prd = Quota parte del Premio Puro unico relativa alle garanzie di rata ramo danni

Pcd = Quota parte del Premio Puro unico relativa alle garanzie di capitale ramo danni

Pcv = Quota parte del Premio Puro unico relativa alle garanzie di capitale ramo vita

Cv = Quota parte del Premio unico relativa ai costi per la gestione della Polizza Convenzione percepita dal Contraente relativa al ramo vita

Cd = Quota parte del Premio unico relativa ai costi per la gestione della Polizza Convenzione percepita dal Contraente relativa al ramo danni

Dr = Debito Residuo alla data dell'estinzione

Di = Debito iniziale del finanziamento

N = Durata copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi)

K1 = Numero di mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione

(N - K1) = durata residua



ATTENZIONE: la Compagnia, in caso di estinzione anticipata, sia totale che parziale tratterrà € 100,00 dall'importo dovuto (P + C) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l'importo dovuto (P + C) risultasse inferiore a € 100,00 nulla sarà dovuto dalla Compagnia al Cliente.

Di seguito un **esempio** di **estinzione integrale anticipata** calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:

- Contratto di Finanziamento: € 80.000,00, durata 5 anni, tasso di interesse 2,5%
- capitale assicurato: € 80.000,00
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 3 anni
- Debito Residuo dopo 3 anni: € 33.203,37
- Premio lordo alla Data di Decorrenza: € 2.721,60
- Premio netto alla Data di Decorrenza: € 2.681,23 di cui
 - o Premio Puro: € 1.233,37
 - o Parte relativa ai costi di gestione della Polizza Convenzione: € 1.447,86



- Per la parte di Premio Puro secondo la regola:

$$P = Prd \times \frac{(N - K1)}{N} + (Pcv + Pcd) \times \frac{(N - K1)}{N} \times \frac{Dr}{Di}$$
$$= (\text{€ } 1.233,37 \times 52,46\%) \times \frac{(60 - 36)}{60} + (\text{€ } 1.233,37 \times 47,54\%) \times \frac{(60 - 36)}{60} \times \frac{\text{€ } 33.203,37}{\text{€ } 80.000,00} = \text{€ } 356,16$$

dove:

il valore 52,46% rappresenta il peso relativo alla garanzia di rata ramo danni (inabilità totale temporanea, malattia grave);

il valore 47,54% rappresenta il peso relativo alle garanzie di capitale (decesso, invalidità totale permanente).

- Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:

$$C = (Cd + Cv) \times \frac{(N - K1)}{N} = (\text{€ } 1.447,86 \times 100,00\%) \times \frac{(60 - 36)}{60} = \text{€ } 579,15$$

- Importo dovuto pari a:

$$(P + C) - (\text{spese amministrative}) = (\text{€ } 356,16 + \text{€ } 579,15) - \text{€ } 100,00 = \text{€ } 835,31$$

In alternativa, la Compagnia, su richiesta del Cliente espressa per iscritto e da formularsi al momento dell'estinzione integrale anticipata o dell'accollo, fornisce le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino all'originaria scadenza contrattuale in favore del Beneficiario.

Ai fini della determinazione della prestazione assicurata che sarà corrisposta dalla Compagnia al Beneficiario, l'ammontare del Debito Residuo e della Rata Mensile saranno comunque quelli risultanti dal Piano di Ammortamento Originario ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.

Nei casi di **estinzione parziale anticipata** del Contratto di Finanziamento, la Compagnia restituirà al Cliente, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:

$$(P + C) \times \frac{Q_e}{D_r}$$

dove:

(P + C) = importo dovuto in caso di estinzione integrale anticipata al netto dell'eventuale quota di capitale estinta

Q_e = Quota capitale estinta

D_r = Debito Residuo alla data dell'estinzione

Di seguito un **esempio** di **estinzione parziale anticipata** ricavato sulla base del precedente risultato che tiene conto dei seguenti parametri aggiuntivi:

- estinzione parziale anticipata di € 25.000,00 avvenuta dopo 3 anni
- Debito Residuo alla data di estinzione parziale € 33.203,37



- Importo dovuto pari a:

$$(P + C) \times \frac{Q_e}{D_r} - (\text{spese amministrative}) = (\text{€ } 356,16 + \text{€ } 579,15) \times \frac{\text{€ } 25.000,00}{\text{€ } 33.203,37} - \text{€ } 100,00 = \text{€ } 604,23$$

In alternativa, su richiesta del Cliente espressa per iscritto, da formularsi al momento dell'estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento, la Compagnia non ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative a favore del Beneficiario, che pertanto rimarranno invariate rispetto al periodo antecedente l'estinzione anticipata.

A seguito di ogni estinzione parziale anticipata, che abbia dato luogo alla restituzione della parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, le diverse componenti del Premio sopra definite (che verranno utilizzate per il calcolo delle future estinzioni parziali e/o dell'eventuale estinzione integrale) verranno riproporzionate come segue:

$$C_v^* = C_v \times \left(1 - \frac{Q_e}{D_r}\right)$$

$$C_d^* = C_d \times \left(1 - \frac{Q_e}{D_r}\right)$$

$$P_{rd}^* = P_{rd} \times \left(1 - \frac{Q_e}{D_r}\right)$$

OPZIONE B (Premio annuo a frazionamento mensile):

In caso di **estinzione integrale anticipata** o di accollo da parte di un terzo del Contratto di Finanziamento, la polizza cessa e le successive mensilità non verranno addebitate al Cliente. In alternativa, su richiesta del Cliente espressa per iscritto da formularsi al momento dell'estinzione anticipata o dell'accollo, la Compagnia fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario, purché il Cliente continui a pagare il Premio.

Nei casi di **estinzione parziale anticipata** del Contratto di Finanziamento, l'importo del Premio annuo frazionato mensilmente e le coperture assicurative verranno ridotti proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva alla data dell'estinzione parziale anticipata.

ART. 12 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

- 12.1 Le coperture assicurative della Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno (la "**Data di Decorrenza**") in cui si verifica l'ultimo dei seguenti eventi:

1. l'adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2 e l'Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l'importo del Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio.

Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione:

- a) hanno **una durata pari al periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, per una durata massima di 480 mesi;**
- b) **oppure, in alternativa,** una durata pari a **un anno dalla Data di Decorrenza** in base all'opzione scelta dal Cliente al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione.

Nei casi di durata annuale delle coperture assicurative, le stesse si intendono tacitamente prorogate di anno in anno fino alla scadenza del Contratto di Finanziamento, salvo disdetta da comunicarsi secondo le modalità previste dall'art.18.

Eventuali modifiche successive della durata o dell'importo del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalle coperture assicurative

Per i mutui a durata variabile le coperture assicurative trovano applicazione per la durata del Contratto di Finanziamento come previsto nel Piano di Ammortamento Originario; inoltre eventuali modifiche successive della durata o dell'importo del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalle coperture assicurative

Nel caso in cui, alla data di scadenza delle coperture assicurative, vi sia ancora un Debito Residuo, il Cliente avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova polizza alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando una richiesta scritta alla Compagnia.

12.2. Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
oppure, in alternativa,
- (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo da parte di un terzo del Contratto di Finanziamento, salvo i casi di richiesta espressa per iscritto di mantenimento delle coperture assicurative fino all'originaria scadenza contrattuale;
- (iii) al raggiungimento da parte dell'Assicurato del 78esimo anno di età;
- (iv) al pagamento dell'Indennizzo per Morte o Invalidità Totale Permanente.

Per quanto riguarda il punto (iii), in caso di proroga, la Polizza Convenzione resterà in vigore fino alla relativa scadenza annuale.

ART. 13 – ONERI FISCALI

Le imposte e le tasse relative o derivanti dall'adesione alla Polizza Convenzione sono a carico del Cliente, ma il loro versamento verrà effettuato a onere, cura e responsabilità della Compagnia.



ART. 14 – MODIFICHE DELLA POLIZZA

La Compagnia comunicherà senza ritardo e per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive o conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.



ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dalla Polizza Convenzione è applicabile la legge italiana.



ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI

Le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione possono cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l'Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Compagnia dell'esistenza di queste ultime.



ART. 17 – COME RECEDERE?

17.1 L'aderente può recedere dall'adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione scritta alla Compagnia e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Resta inteso che l'aderente non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.



La comunicazione di recesso deve essere inviata a:

- CACI Life dac e CACI Non-Life dac

Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)

e

- al Contraente mediante consegna alla **Agenzia/Filiale Crédit Agricole Italia S.p.A.** presso la quale è avvenuta l'adesione alla Polizza Convenzione.



17.2 Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà all'aderente, per il tramite del Contraente, il Premio pagato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

17.3 Per i contratti che prevedono il pagamento in via anticipata di un **Premio unico**, a fronte della riduzione di Premio che la Compagnia ha concesso nella misura indicata nell'art. 10, l'aderente può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Compagnia e al Contraente con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.

ART. 18 – COME DARE DISDETTA DALLE COPERTURE?

Per i contratti che prevedono il pagamento di un **Premio annuo a frazionamento mensile**, l'Aderente, a ogni scadenza annuale, può dare disdetta alla polizza.

In questi casi la disdetta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza annuale, con le medesime modalità previste per l'invio della comunicazione di recesso.

ART. 19 – DIRITTO DI SURROGA

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. nei confronti dell'Aderente.

ART. 20 – RISCATTO E RIDUZIONE

La Polizza Convenzione non prevede possibilità di riduzione e di riscatto.

ART. 21 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

21.1 **Come inviare comunicazioni alla Compagnia?** Tutte le **comunicazioni** da parte del Cliente, dell'Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Compagnia, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte **a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento** ad uno degli indirizzi sotto riportati.

Invio di comunicazioni al Cliente e all'Assicurato. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate:

- al Cliente, all'ultima sede legale conosciuta;
- e all'Assicurato all'ultimo domicilio conosciuto.

21.2 **Come inoltrare Reclami?** Eventuali **RECLAMI** riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:

CACI Life dac e CACI Non-Life dac

Ufficio Reclami
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublino 2 (Irlanda)
E-mail: complaints@ca-caci.ie



oppure

CACI Life dac e CACI Non-Life dac
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)
E-mail: complaints@ca-caci.ie

21.3 Eventuali reclami riguardanti il Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Servizio Reclami
Via Università 1
43121 Parma
e-mail: reclami@credit-agricole.it

21.4 Se l'esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Compagnia o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all'IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito da quest'ultima;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

ART. 22 – ARBITRO ASSICURATIVO, NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:

- l'**ARBITRO ASSICURATIVO**: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso

(www.arbitroassicurativo.it), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità e altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

- la **NEGOZIAZIONE ASSISTITA**, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
- la **PROCEDURA DI MEDIAZIONE**, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come poi integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore"). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.



La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: **prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.**

ART. 23 – CESSIONE DEI DIRITTI

Il Cliente **non** può in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.

ART. 24 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA

Qualora tra l'Assicurato o i suoi aventi causa e la Compagnia insorgano eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'Infortunio o della Malattia e sulla misura dell'Indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.



I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra esse o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

ART. 25 – SANZIONI INTERNAZIONALI

Caci Life dac e Caci Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, si conformano alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento alle misure emesse dall' Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.

Caci Life dac e Caci Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia non potranno pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.

“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Società CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono Titolari del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti in sede di adesione al contratto di assicurazione dall'intermediario assicurativo Credit Agricole Italia S.p.A. - e dal medesimo trattati in qualità di Responsabile del Trattamento.

Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l'effetto di impedire alle Società la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l'eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.

I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l'esecuzione del contratto e, in particolare, per:

- l'istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell'interessato sono necessari per il completamento delle finalità sopra esposte.
- Lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.

In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:

i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell'art.7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:

- con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due (2) anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento al modulo di adesione: dieci (10) anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due (2) anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
- con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci (10) anni dalla scadenza o termine del contratto.

Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre (3) anni dalla data di conferimento dei dati.

I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.

- In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo: dieci (10) anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale;
- con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei (6) anni dalla scadenza o termine del contratto;
- in ambito di lotta alle frodi: sei (6) mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque (5) anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
- in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre (3) anni dall'ultimo contatto infruttuoso.

I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie

preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall'interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.

I dati saranno trattati nel territorio dell'Unione europea.

Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.

In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all'accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il consenso venga revocato, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l'esecuzione del contratto. L'interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce alla Società la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all'autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta (allegando copia di un documento d'identità), da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dedicato dataprotectionofficer@ca-caci.ie.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato o presso la sede delle stesse in Dublin 2, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower.

CACI Life dac e CACI Non-Life dac hanno designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede delle Società in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower nonché all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@ca-caci.ie.